Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2011

relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina

[notificata con il numero C(2011) 6426]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/630/UE)

(GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione di esecuzione 2012/415/UE della Commissione del 18 luglio 2012	L 194	26	21.7.2012
►M2	Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013	L 158	74	10.6.2013
►M3	Decisione di esecuzione 2014/199/UE della Commissione del 9 aprile 2014	L 108	56	11.4.2014

▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2011

relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina

[notificata con il numero C(2011) 6426]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/630/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma e l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 88/407/CEE fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle importazioni dai paesi terzi verso l'Unione di sperma di animali della specie bovina. Essa stabilisce che può essere importato nell'Unione solo lo sperma proveniente da un paese terzo compreso nell'elenco dei paesi terzi redatto conformemente a detta direttiva e accompagnato da un certificato sanitario corrispondente a un modello redatto anch'esso conformemente a detta direttiva. Il certificato sanitario deve certificare che lo sperma proviene da centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma che offrono le garanzie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva.

(2) La decisione 2004/639/CE della Commissione, del 6 settembre 2004, in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina ([2]) stabilisce attualmente, nel suo allegato I, l'elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina.

(3) Secondo l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE, uno Stato membro può autorizzare unicamente le importazioni di sperma di animali della specie bovina provenienti dai paesi terzi che figurano in un elenco da elaborare conformemente a detta direttiva. Per decidere se un paese terzo possa figurare in tale elenco, si tiene conto in particolare di varie condizioni, come lo stato sanitario del bestiame.

([1]) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.
([2]) GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21.

▼B

(4) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ([1]), ha abrogato e sostituito la decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche ([2]). Il regolamento (UE) n. 206/2010 contiene, nel suo allegato I, un elenco di paesi terzi autorizzati a introdurre ungulati nell'Unione. Le condizioni per l'introduzione degli ungulati, stabilite in tale regolamento, sono simili alle condizioni per l'importazione di sperma di animali della specie bovina previste nella direttiva 88/407/CEE.

(5) Non vi sono prove scientifiche che dimostrino che, per quanto riguarda le principali malattie contagiose esotiche, i rischi derivanti dallo stato sanitario del bovino donatore possano essere ridotti mediante il trattamento dello sperma. Di conseguenza, l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma deve basarsi sulla situazione di polizia sanitaria dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di animali vivi della specie bovina. L'elenco figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 comprende il Cile, l'Islanda e Saint Pierre e Miquelon. Occorre quindi inserire anche tali paesi terzi nell'elenco figurante nell'allegato I della decisione 2004/639/CE.

(6) Il modello di certificato sanitario figurante nell'allegato II, parte 1, della decisione 2004/639/CE comprende le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di sperma di animali della specie bovina verso l'Unione. Attualmente le condizioni per la leucosi bovina enzootica e la malattia emorragica epizootica stabilite in tale certificato non sono del tutto coerenti con quelle previste rispettivamente nell'allegato B, capo I, punto 1, lettera c), della direttiva 88/407/CEE e nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). Occorre quindi modificare detto modello di certificato sanitario per tenere conto delle disposizioni di tale direttiva e tale manuale.

(7) Il modello di certificato sanitario figurante nell'allegato II, parte 3, della decisione 2004/639/CE vale per l'importazione e il transito di sperma di animali della specie bovina proveniente da un centro di magazzinaggio dello sperma o da un centro di raccolta dello sperma, raccolto e trattato conformemente alle condizioni della direttiva 88/407/CEE, modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio ([3]), oppure raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004 conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE che si applicano fino direttiva 88/407/CEE che si applicano fino al 1º luglio 2003, e importato dopo il 31 dicembre 2004 in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE.

([1]) GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.
([2]) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.
([3]) GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 23.

▼B

(8) Al fine di garantire la piena tracciabilità dello sperma è necessario aggiungere requisiti di certificazione supplementari al modello di certificato sanitario figurante nell'allegato II, parte 3, della decisione 2004/639/CE e utilizzarlo unicamente per gli scambi di sperma di animali della specie bovina raccolto nei centri di raccolta dello sperma e spedito da un centro di magazzinaggio dello sperma, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo faccia parte di un centro di raccolta dello sperma riconosciuto con un diverso numero di riconoscimento. Occorre quindi adattare di conseguenza, tramite la presente decisione, il modello di certificato sanitario figurante nell'allegato II, parte 3, della decisione 2004/639/CE.

(9) Con la presente decisione è inoltre necessario adattare le date nei titoli dei modelli di certificati sanitari figuranti nell'allegato II, parti 2 e 3, della decisione 2004/639/CE, relativi alle riserve di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, al fine di riflettere le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/43/CE.

(10) Tra l'Unione e alcuni paesi terzi sono stati conclusi accordi bilaterali contenenti condizioni specifiche per le importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina. Per questo motivo, nei casi in cui gli accordi bilaterali prevedono condizioni specifiche e modelli di certificati sanitari per le importazioni, si applicano tali condizioni e modelli invece di quelli stabiliti dalla presente decisione.

(11) In base alla direttiva 88/407/CEE, il Canada è stato riconosciuto come paese terzo con una situazione zoosanitaria equivalente a quella degli Stati membri per le importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina.

(12) È quindi opportuno che lo sperma di animali della specie bovina raccolto in Canada e importato nell'Unione da tale paese terzo sia accompagnato da un certificato semplificato redatto conformemente al modello figurante nella decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l'importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE ([1]), in conformità all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ([2]), approvato dalla decisione 1999/201/CE del Consiglio ([3]).

([1]) GU L 93 del 12.4.2005, pag. 34.
([2]) GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3.
([3]) GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.

▼B

(13) La Svizzera è un paese terzo con una situazione zoosanitaria equivalente a quella degli Stati membri. È quindi opportuno che lo sperma di animali della specie bovina importato nell'Unione dalla Svizzera sia accompagnato da un certificato sanitario redatto conformemente ai modelli utilizzati all'interno dell'Unione per gli scambi di sperma di animali della specie bovina, figuranti nell'allegato D della direttiva 88/407/CEE, con gli adeguamenti stabiliti all'allegato 11, appendice 2, capitolo VII(B), punto 4, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera ([1]).

(14) Per motivi di chiarezza e di coerenza della legislazione dell'Unione, la decisione 2004/639/CE va abrogata e sostituita dalla presente decisione.

(15) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi è opportuno autorizzare, per un periodo transitorio e a determinate condizioni, l'utilizzo dei certificati sanitari rilasciati in conformità alla decisione 2004/639/CE.

(16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina (sperma).

Esso stabilisce inoltre i requisiti di certificazione per le importazioni di sperma nell'Unione.

Articolo 2

Importazioni di sperma

1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma solo se esso soddisfa le seguenti condizioni:

a) proviene da un paese terzo o parte di un paese terzo elencato nell'allegato I;

b) proviene da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma elencato conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE;

([1]) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

▼B

c) è accompagnato da un certificato sanitario redatto conformemente ai seguenti modelli di certificati sanitari figuranti nell'allegato II, parte 1, e compilato conformemente alle note esplicative contenute in tale allegato, parte 2:

i) il modello 1 figurante nella sezione A, per lo sperma raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, modificata dalla direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

ii) il modello 2 figurante nella sezione B, per lo sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE applicabili fino al 1º luglio 2004, e importato dopo il 31 dicembre 2004 in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

iii) il modello 3 figurante nella sezione C, per lo sperma e le riserve di sperma di cui ai punti i) e ii), spediti da un centro di magazzinaggio dello sperma;

d) è conforme ai requisiti indicati nei certificati sanitari di cui alla lettera c).

2. Qualora accordi bilaterali tra l'Unione e paesi terzi prevedano condizioni specifiche di polizia sanitaria e di certificazione, si applicano tali condizioni invece di quelle stabilite nel paragrafo 1.

Articolo 3

Condizioni riguardanti il trasporto di sperma verso l'Unione

1. Lo sperma e le riserve di sperma di cui all'articolo 2 non devono essere trasportati nello stesso contenitore di altre partite di sperma che:

a) non sono destinate a essere introdotte nell'Unione; oppure

b) sono di uno stato sanitario inferiore.

2. Durante il trasporto verso l'Unione, lo sperma e le riserve di sperma sono imballati in contenitori chiusi e sigillati e il sigillo non deve essere rotto durante il trasporto.

Articolo 4

Abrogazione

La decisione 2004/639/CE è abrogata.

▼B

Articolo 5

Disposizione transitoria

Per un periodo transitorio che va fino al 30 aprile 2012, gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma e di riserve di sperma dai paesi terzi che sono accompagnate da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 marzo 2012 in conformità ai modelli figuranti nell'allegato II della decisione 2004/639/CE.

Articolo 6

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º novembre 2011.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼**M3**

ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma di animali della specie bovina

Codice ISO	Nome del paese terzo	Osservazioni	
		Descrizione del territorio (se pertinente)	Garanzie supplementari
AU	Australia		Sono obbligatorie le garanzie supplementari riguardo ai test di cui ai punti II.5.4.1 e/o II.5.4.2 del certificato figurante nell'allegato II, parte 1, sezione A.
CA	Canada ([1])	Territorio descritto come CA-1 nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.	
CH	Svizzera ([2])		
CL	Cile		
GL	Groenlandia		
IS	Islanda		
NZ	Nuova Zelanda		
PM	Saint Pierre e Miquelon		
US	Stati Uniti		Sono obbligatorie le garanzie supplementari riguardo ai test di cui ai punti II.5.4.1 e/o II.5.4.2 del certificato figurante nell'allegato II, parte 1, sezione A.

([1]) Il modello di certificato da utilizzare per le importazioni dal Canada figura nella decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l'importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE (unicamente per lo sperma originario del Canada), adottata in conformità all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato con la decisione 1999/201/CE del Consiglio.

([2]) I modelli di certificati da utilizzare per le importazioni dalla Svizzera figurano nell'allegato D della direttiva 88/407/CEE, con gli adeguamenti stabiliti all'allegato 11, appendice 2, capitolo VII(B), punto 4, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con la decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera.

▼B

ALLEGATO II

PARTE 1

Modello di certificato sanitario per l'importazione e il transito di sperma e di riserve di sperma di animali della specie bovina

▼M3

SEZIONE A

Modello 1 — Certificato sanitario valido per l'importazione e il transito nell'Unione di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

PAESE : **Certificato veterinario per l'UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel .	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.
	I.3. Autorità centrale competente	
	I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.	I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.	
I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice	I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. Regione di destinazione Codice	
I.11. Luogo di origine Nome Approval number Indirizzo	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale	
I.13. Luogo di carico	I.14. Data di partenza	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale	I.16. PIF di entrata nell'UE	
	I.17.	
I.18. Descrizione del prodotto	I.19. Codice del prodotto (codice SA) **05 11 10**	
	I.20. Quantità	
I.21.	I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/contenitore	I.24.	
I.25. Prodotto certificato per : Riproduzione artificiale ☐		
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO	I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE ☐	
I.28. Identificazione del prodotto Specie (nome scientifico) Quantità (totale)		

Identità del donatore/dei donatori	Identificazione della/delle paillette	Identificazione della/delle paillette	Informazioni relative a	
			FEBBRE CATARRALE(6)	MALATTIA EMORRAGICA EPIZOOTICA(7)

▼M3

PAESE **Sperma bovino — Sezione A**

II.	**Informazioni sanitarie**	**II.a. N. di riferimento del certificato**	**II.b.**

Parte II: Certificazione

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. .....
(nome del paese di esportazione) ([2])

è stato indenne da peste bovina e afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma per l'esportazione e fino alla data della spedizione verso l'Unione e nessuna vaccinazione per queste malattie è stata effettuata durante lo stesso periodo.

II.2. Il centro ([3]) di cui alla casella I.11, nel quale lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto:

II.2.1. è conforme alle condizioni stabilite nell'allegato A, capo I, punto 1, della direttiva 88/407/CEE

II.2.2. è gestito e sorvegliato conformemente alle disposizioni dell'allegato A, capo II, punto 1, della direttiva 88/407/CEE.

II.3. Il centro nel quale è stato raccolto lo sperma destinato all'esportazione era indenne da rabbia, tubercolosi, brucellosi, antrace e pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma da esportare e nei 30 giorni successivi a tale raccolta (in caso di sperma fresco, fino al giorno della spedizione nell'Unione).

II.4. I bovini presenti nel centro di raccolta dello sperma:

II.4.1. provengono da mandrie conformi alle disposizioni dell'allegato B, capo I, punto 1, lettera b), della direttiva 88/407/CEE;

II.4.2. provengono da mandrie o sono nati da vacche conformi alle disposizioni dell'allegato B, capo I, punto 1, lettera c), della direttiva 88/407/CEE o sono stati sottoposti a esami all'età di almeno 24 mesi conformemente all'allegato B, capo II, punto 1, lettera c), di tale direttiva;

II.4.3. sono stati sottoposti, nei 28 giorni precedenti il periodo di quarantena, alle prove prescritte nell'allegato B, capo I, punto 1, lettera d), della direttiva 88/407/CEE;

II.4.4. sono stati sottoposti al periodo di quarantena e alle prove di cui all'allegato B, capo I, punto 1, lettera e) della direttiva 88/407/CEE;

II.4.5. sono stati sottoposti almeno una volta all'anno agli esami di routine prescritti nell'allegato B, capo II, della direttiva 88/407/CEE.

II.5. Lo sperma destinato all'esportazione proviene da tori donatori che:

II.5.1. sono conformi alle condizioni stabilite nell'allegato C della direttiva 88/407/CEE;

([1]) [II.5.2. sono rimasti nel paese di esportazione per almeno i sei mesi che hanno preceduto la raccolta dello sperma destinato all'esportazione;

([1]) *oppure* [II.5.2. sono rimasti nel paese di esportazione per almeno 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma dopo la loro entrata e sono stati importati da ..... ([2]) durante il periodo inferiore a sei mesi che ha preceduto la raccolta dello sperma e sono risultati conformi alle condizioni sanitarie prescritte per i donatori di sperma destinato all'esportazione nell'Unione europea;]

II.5.3. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda la febbre catarrale, come indicato nella tabella di cui al punto I.28:

([1]) [II.5.3.1. sono rimasti in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale per almeno 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]

([1]) *e/o* [II.5.3.2. sono rimasti, nel corso di un periodo stagionalmente indenne dal virus della febbre catarrale, in una zona stagionalmente indenne per almeno 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]

([1]) *e/o* [II.5.3.3. sono rimasti in uno stabilimento protetto dai vettori per almeno 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]

([1]) *e/o* [II.5.3.4. sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test sierologico per individuare gli anticorpi al sierogruppo del virus della febbre catarrale, eseguito conformemente al manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri (*Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals*) almeno ogni 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione;]

([1]) *e/o* [II.5.3.5. sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale, eseguito conformemente al manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri (*Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals*) su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta della partita di sperma in questione e almeno ogni 7 giorni (test d'isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni se eseguito come reazione a catena della polimerasi (PCR) durante la raccolta della partita di sperma in questione;]

II.5.4. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda la malattia emorragica epizootica, come indicato nella tabella di cui al punto I.28:

([1]) [II.5.4.1. erano residenti nel paese esportatore che, in base ad accertamenti ufficiali, risulta indenne dalla malattia emorragica epizootica (EHD);]

▼M3

PAESE **Sperma bovino — Sezione A**

II.	**Informazioni sanitarie**	**II.a. N. di riferimento del certificato**	**II.b.**

([1]) ([5]) *e/o* [II.5.4.2. erano residenti nel paese esportatore in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): ..... e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, ai seguenti test eseguiti in un laboratorio riconosciuto:

([1]) [II.5.4.2.1. in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, un test sierologico ([4]) per individuare gli anticorpi al sierogruppo del virus EHD, eseguito in un laboratorio riconosciuto su campioni di sangue prelevati prima della raccolta e non meno di 21 giorni dopo la raccolta della partita di sperma in questione;]]

([1]) *e/o* [II.5.4.2.2. un test sierologico ([4]) per individuare gli anticorpi al sierogruppo del virus EHD, eseguito su campioni prelevati a intervalli non superiori a 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione.]]

([1]) *e/o* [II.5.4.2.3. un test di identificazione dell'agente ([4]) eseguito su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta e almeno ogni 7 giorni (test di isolamento del virus), o almeno ogni 28 giorni se eseguito come test PCR, durante la raccolta della partita di sperma in questione.]]

II.6. Lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto dopo la data di riconoscimento del centro da parte delle autorità nazionali competenti del paese esportatore.

II.7. Lo sperma destinato all'esportazione è stato trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE.

Osservazioni

Parte I:

Casella I.6: *persona responsabile della partita nell'UE:* casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.

Casella I.11: *il luogo di origine* deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma elencato conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm e in cui lo sperma è stato raccolto.

Casella I.22: *il numero di colli deve corrispondere al numero dei contenitori.*

Casella I.23: precisare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.26: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.

Casella I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.

Casella I.28: *Specie: scegliere tra «Bos taurus», «Bison bison» o «Bubalus bubalis», se del caso.*

l'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.

la data della raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

Parte II :

([1]) Cancellare le voci non pertinenti.

([2]) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE.

([3]) Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm

([4]) Gli standard per i test diagnostici per il virus dell'EHD sono descritti nel capitolo relativo alla febbre catarrale (2.1.3) del manuale sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri.

([5]) Obbligatorio per l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti.

([6]) In riferimento a ciascuna paillette o serie di paillette indicare le condizioni applicabili (ad esempio II.5.3.1).

([7]) In riferimento a ciascuna paillette o serie di paillette indicare le condizioni applicabili (ad esempio II.5.4.1 o II.5.4.2.1).

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

▼M3

PAESE **Sperma bovino — Sezione A**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. N. di riferimento del certificato**	**II.b.**
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica: Data: Firma: Timbro:		

▼B

SEZIONE B

Modello 2 — Certificato sanitario valido dal 1º gennaio 2005 per l'importazione e il transito di riserve di sperma di animali della specie bovina, raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE del Consiglio applicabili fino al 1º luglio 2004, e importato dopo il 31 dicembre 2004 conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

PAESE: **Certificato veterinario per l'UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.
	I.3. Autorità centrale competente	
	I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.	I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.	
I.7. Paese di origine / Codice ISO / I.8. Regione di origine / Codice	I.9. Paese di destinazione / Codice ISO / I.10. Regione di destinazione / Codice	
I.11. Luogo di origine Nome / Numero di riconoscimento Indirizzo Nome / Numero di riconoscimento Indirizzo Nome / Numero di riconoscimento Indirizzo	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale	
I.13. Luogo di carico	I.14. Data di partenza	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale	I.16. PIF di entrata nell'UE	
	I.17.	
I.18. Descrizione del prodotto	I.19. Codice del prodotto (codice SA) **05 11 10**	
	I.20. Quantità	
I.21.	I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/contenitore	I.24.	
I.25. Prodotto certificato per: Riproduzione artificiale ☐		
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐ Paese terzo / Codice ISO	I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE ☐	

I.28. Identificazione del prodotto

Specie (nome scientifico)	Razza	Identità del donatore	Data della raccolta	Numero di riconoscimento del centro	Quantità

▼B

PAESE **Sperma bovino — Sezione B**

Parte II: Certificazione

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. .....

(nome del paese di esportazione) [2]

è stato indenne da peste bovina e afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione e fino alla data della spedizione e nessuna vaccinazione contro tali malattie è stata effettuata durante lo stesso periodo.

II.2. Lo sperma di cui sopra è stato raccolto prima del 31 dicembre 2004 nel centro di raccolta dello sperma che:

II.2.1. è conforme alle condizioni stabilite nell'allegato A, capo I, della direttiva 88/407/CEE;

II.2.2. è gestito e sorvegliato conformemente alle disposizioni dell'allegato A, capo II, della direttiva 88/407/CEE.

II.3. Il centro nel quale è stato raccolto lo sperma destinato all'esportazione era indenne da rabbia, tubercolosi, brucellosi, antrace e pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni precedenti la data della raccolta dello sperma da esportare e nei 30 giorni successivi a tale raccolta.

II.4. Al momento della raccolta dello sperma di cui sopra tutti i bovini presenti nel centro di raccolta dello sperma:

II.4.1. provenivano da mandrie e/o erano nati da vacche conformi alle disposizioni dell'allegato B, capo I, punto 1, lettere b) e c), della direttiva 88/407/CEE;

II.4.2. nei 30 giorni precedenti il periodo di quarantena, sono stati sottoposti con esito negativo alle seguenti prove:

— le prove di cui all'allegato B, capo I, punto 1, lettera d), sottopunti i), ii) e iii), della direttiva 88/407/CEE, e

— un test di sieroneutralizzazione o un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva, e

— un test di isolamento del virus (test con anticorpi fluorescenti o test dell'immunoperossidasi) per la diarrea virale bovina, che nel caso di animali di età inferiore a sei mesi è stato rinviato fino al raggiungimento di tale età;

II.4.3. sono stati sottoposti a un periodo di quarantena di 30 giorni e alle seguenti prove, con esito negativo:

— un test sierologico per la brucellosi eseguito secondo la procedura descritta nell'allegato C della direttiva 64/432/CEE,

— un test di immunofluorescenza degli anticorpi o un esame colturale per l'infezione da *Campylobacter foetus* su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, oppure, per le femmine, una prova di agglutinazione sul muco vaginale,

— un esame microscopico e un esame colturale per *Trichomonas foetus* su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, oppure, per le femmine, una prova di agglutinazione sul muco vaginale;

II.4.4. sono stati sottoposti almeno una volta all'anno, con esito negativo, agli esami di routine di cui all'allegato B, capo II, punto 1, lettere a), b) e c), della direttiva 88/407/CEE.

II.5. Al momento della raccolta dello sperma di cui sopra,

II.5.1. tutte le vacche presenti nel centro sono state sottoposte almeno una volta all'anno, con esito negativo, a una prova di agglutinazione sul muco vaginale per l'infezione da *Campylobacter foetus*; e

II.5.2. tutti i tori utilizzati per la produzione di sperma sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di immunofluorescenza degli anticorpi o a un esame colturale per l'infezione da *Campylobacter foetus* su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, eseguiti nei 12 mesi precedenti la raccolta.

II.6. Lo sperma destinato all'esportazione proviene da tori donatori che:

II.6.1. sono conformi alle condizioni stabilite nell'allegato C della direttiva 88/407/CEE;

[1] [II.6.2. hanno soggiornato nel paese esportatore nei sei mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione;]

[1] oppure [II.6.2. sono stati importati da .....[2] dopo aver trascorso un periodo inferiore a sei mesi nel paese esportatore e al momento dell'importazione soddisfacevano le condizioni sanitarie prescritte per i donatori di sperma destinato all'esportazione nell'Unione europea;]

▼B

PAESE **Sperma bovino — Sezione B**

II.6.3.	si trovano in un centro di raccolta dello sperma in cui:
(1)	[tutti i bovini non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva e sono stati sottoposti almeno una volta all'anno, con esito negativo, a un test di sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva;]
(1) oppure	[i bovini non vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva sono stati sottoposti almeno una volta all'anno, con esito negativo, a un test di sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva; i test per la ricerca della rinotracheite infettiva bovina non sono stati eseguiti su tori che hanno ricevuto una prima vaccinazione contro la rinotracheite bovina infettiva nel centro d'inseminazione dopo essere stati sottoposti con esito negativo a un test di sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e che dopo la prima vaccinazione sono stati regolarmente rivaccinati ad intervalli non superiori a sei mesi;]
(1) oppure	[II.6.4. non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva.]
(1) oppure	[II.6.4. sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva conformemente al punto II.6.3.]
II.6.5.	soddisfano le condizioni per l'importazione di sperma bovino stabilite nel capitolo relativo alla febbre catarrale del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, a seconda della situazione del paese o della zona di residenza; ****
II.6.6.	erano residenti nel paese esportatore in cui sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): .....: e sono risultati negativi in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, a un test di immunodiffusione su agar (3) e a un test di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD) sopraindicati, eseguiti in un laboratorio riconosciuto su campioni di sangue prelevati prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta; ***
II.6.7.	erano residenti nel paese esportatore in cui sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): .....: e sono risultati negativi, prima dell'entrata e a intervalli di sei mesi, a un test di immunodiffusione su agar (3) e a un test di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi di EHD sopraindicati, eseguiti in un laboratorio riconosciuto; **
II.6.8.	sono risultati negativi in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, a un test di sieroneutralizzazione del virus Akabane, eseguito in un laboratorio riconosciuto su campioni di sangue prelevati prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta. *
II.7.	Lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto dopo la data di riconoscimento del centro da parte delle autorità nazionali competenti del paese esportatore.
II.8.	Lo sperma destinato all'esportazione è stato trattato, immagazzinato e trasportato conformemente alle prescrizioni della direttiva 88/407/CEE, prima che fosse modificata dalla direttiva 2003/43/CE.

Osservazioni

Parte I:

Casella I.6: persona responsabile della partita nell'UE: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.

Casella I.11: il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, in cui lo sperma è stato raccolto.

Casella I.12: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.

Casella I.22: il numero dei colli deve corrispondere al numero dei contenitori.

Casella I.23: precisare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.26: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.

Casella I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.

Casella I.28: *l'identità del donatore* deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data della raccolta deve precedere il 31 dicembre 2004 e deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;

il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro riconosciuto di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto.

▼B

PAESE **Sperma bovino — Sezione B**

Parte II:

([1]) Cancellare le voci non pertinenti.

([2]) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2011/630/UE della Commissione.

([3]) Gli standard per i test diagnostici per il virus dell'EHD sono descritti nel capitolo relativo alla febbre catarrale del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri.

**** Da utilizzare solo per l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti.

*** Da utilizzare solo per l'Australia e gli Stati Uniti.

** Da utilizzare solo per il Canada.

* Da utilizzare solo per l'Australia.

Veterinario ufficiale (*)

Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Data: Firma:

Timbro:

(*) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

▼M3

SEZIONE C

Modello 3 — Certificato sanitario per l'importazione e il transito nell'Unione di sperma di animali della specie bovina, raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, e di riserve di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004 conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE applicabili fino al 1º luglio 2004, e importato dopo il 31 dicembre 2004 conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di magazzinaggio dello sperma

PAESE : **Certificato veterinario per l'UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.
	I.3. Autorità centrale competente	
	I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.	I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.	
I.7. Paese di origine / Codice ISO / I.8. Regione di origine / Codice	I.9. Paese di destinazione / Codice ISO / I.10. Regione di destinazione / Codice	
I.11. Luogo di origine Nome / Numero di riconoscimento Indirizzo	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale	
I.13. Luogo di carico	I.14. Data di partenza	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale	I.16. PIF di entrata nell'UE	
	I.17. N. dei certificati originali annessi	
I.18. Descrizione del prodotto	I.19. Codice del prodotto (codice SA) **05 11 10**	
	I.20. Quantità	
I.21.	I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/contenitore	I.24.	
I.25. Prodotto certificato per : Riproduzione artificiale ☐		
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐ Paese terzo / Codice ISO	I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE ☐	
I.28. Identificazione del prodotto Specie (nome scientifico) / Identità del donatore / Data della raccolta / Numero di riconoscimento del centro / Quantità		

▼M3

PAESE **Sperma bovino — Sezione C**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. N. di riferimento del certificato**	**II.b.**

Parte II: Certificazione

Il sottoscritto, veterinario ufficiale di ..... , certifica quanto segue :

(nome del paese di esportazione) ([2])

II.1 Il centro ([3]) di cui alla casella I.11 nel quale lo sperma destinato all'esportazione nell'Unione europea è stato immagazzinato:

II.1.1. è conforme alle condizioni stabilite nell'allegato A, capo I, punto 2, della direttiva 88/407/CEE;

II.1.2. è gestito e sorvegliato conformemente alle disposizioni dell'allegato A, capo II, punto 2, della direttiva 88/407/CEE.

II.2. Lo sperma destinato all'esportazione nell'Unione europea :

II.2.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ([4]) gestito e sorvegliato conformemente alle disposizioni dell'allegato A, capo I, punto 1, e capo II, punto 1, della direttiva 88/407/CEE; e

([1]) [è situato nel paese esportatore;]

([1]) *e/o* [è situato in ..... ([2]) ed è stato importato nel paese di esportazione a condizioni almeno altrettanto rigorose quanto quelle previste per le importazioni di sperma bovino nell'Unione a norma della direttiva 88/407/CEE;]

II.2.2. è stato trasportato al centro di cui alla casella I.11 in condizioni almeno altrettanto rigorose quanto quelle descritte :

([1]) *either* [nel modello 1 dell'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE ([5]);]

([1]) *and/or* [nel modello 2 dell'allegato II, parte 1, sezione B, della decisione di esecuzione 2011/630/UE ([5]);]

([1]) *and/or* [nel modello 3 dell'allegato II, parte 1, sezione C, della decisione di esecuzione 2011/630/UE ([5]);]

II.2.3. è stato immagazzinato in condizioni conformi alla direttiva 88/407/CEE;

II.2.4. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato recante il numero indicato nella casella I.23, in condizioni conformi alla direttiva 88/407/CEE.

Osservazioni

Parte I:

Casella I.6: *Persona responsabile della partita nell'UE:* casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.

Casella I.11: il luogo di origine deve corrispondere al centro di magazzinaggio dello sperma da cui è stato spedito lo sperma.

Casella I.12: *luogo di destinazione*: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.

Casella I.17: il numero dei certificati originali annessi deve corrispondere al numero di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui è originario, al centro descritto nella casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato.

Casella I.22: *il numero di colli deve corrispondere al numero dei contenitori.*

Casella I.23: precisare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.26: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.

Casella I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.

Casella I.28: *l'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.*

la data della raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto .

Parte II:

([1]) Cancellare le voci non pertinenti.

([2]) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE.

([3]) Solo i centri di magazzinaggio dello sperma elencati conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm

▼M3

PAESE **Sperma bovino — Sezione C**

II. **Informazioni sanitarie**	**II.a. N. di riferimento del certificato**	**II.b.**

([4]) Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sui siti della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm;
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.

([5]) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE e gli Stati membri dell'UE.

([6]) Al presente certificato devono essere allegati gli originali e le copie autenticate dei documenti o dei certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro riconosciuto di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto al centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma indicato nella casella I.11.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Data: Firma:

Timbro:

▼B

PARTE 2

Note esplicative per la compilazione dei certificati

a) I certificati sanitari sono rilasciati dall'autorità competente del paese terzo esportatore, in conformità al modello figurante nell'allegato II, parte 1.

Se lo Stato membro di destinazione richiede ulteriori requisiti di certificazione, nel modulo originale del certificato sanitario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali requisiti.

b) L'originale del certificato sanitario consiste in un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, è di forma tale che tutti i fogli costituiscono un insieme unico e indivisibile.

c) Qualora il modello di certificato sanitario preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere soppresse completamente dal certificato.

d) Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliero attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione europea e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare che il certificato sia redatto nella lingua ufficiale di un altro Stato membro e sia accompagnato, se necessario, da una traduzione ufficiale.

e) Se ai fini dell'identificazione delle componenti della partita (casella I.28 del modello di certificato sanitario), si allegano al certificato fogli supplementari, anche questi ultimi saranno considerati parte integrante del certificato sanitario originale e ogni pagina dovrà recare la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.

f) Se il certificato sanitario, compresi i fogli supplementari di cui alla lettera e), è costituito da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, il numero di pagina e il numero totale delle pagine e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

g) L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l'ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita destinata all'esportazione nell'Unione europea. Le autorità competenti del paese terzo esportatore provvedono affinché siano applicati requisiti di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio ([1]).

La firma e il timbro del veterinario ufficiale devono essere di colore diverso da quello del testo stampato del certificato sanitario. Questo requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h) L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione europea.

i) Il numero di riferimento del certificato di cui alla casella I.2 e alla casella II.a del modello di certificato sanitario deve essere attribuito dall'autorità competente del paese terzo esportatore.

([1]) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.